



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

**L'UFFICIO INTERDISTRETTUALE PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA
DELL'EMILIA ROMAGNA E MARCHE**

L'ORDINE DEGLI AVVOCATI

LA CAMERA PENALE DI FERRARA

PROTOCOLLO D'INTESA

**PER L'ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO DI PROSSIMITA' U.I.E.P.E. PRESSO IL
TRIBUNALE DI FERRARA**

E PER L'APPLICAZIONE

**DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE
CON MESSA ALLA PROVA,**

DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

**E DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
EX ART. 165, co. 5, c.p.**

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67 “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;

VISTO l’art. 141 - ter disp. att. c.p.p. “Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova”;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”;

VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”

CONSIDERATA la necessità di concordare, semplificare e velocizzare, nell’ottica di massima collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti, le principali modalità di svolgimento dei rispettivi ruoli e attività, al fine di realizzare e sviluppare al meglio le procedure relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

CONSIDERATO doveroso garantire agli indagati e agli imputati il diritto all’informazione sull’istituto della messa alla prova e sulle relative modalità di accesso, in conformità con la Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, individuando modalità concrete per il suo assolvimento;

CONSIDERATA l’importanza di agevolare l’accesso all’istituto della messa alla prova e alle pene sostitutive *de quo* concordando procedure trasparenti e prassi tecnico operative;

CONSIDERATA l’importanza di garantire l’individualizzazione dei percorsi mediante predisposizione di programmi di trattamento adeguati e personalizzati;

I SOGGETTI ISTITUZIONALI E PROFESSIONALI COINVOLTI

CONCORDANO QUANTO SEGUE

PREMESSA

Le recenti riforme legislative di cui al D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e la Legge 24 novembre 2023, n. 168 introducono inediti e significativi elementi che invitano gli operatori della giustizia tutti, magistrati, avvocati, personale amministrativo, UEPE e FF.OO. ad una modifica di paradigma culturale, di mentalità e di approccio pratico agli interventi di rispettiva competenza.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. N. 150/2022, sono applicabili dal giudice ordinario, nella fase della cognizione, le nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi, inserite oggi a pieno titolo nel novero delle risposte sanzionatorie dell’ordinamento alle violazioni della legge penale, ai sensi dell’art. 20 – bis c.p. e della novellata L. n. 689/1981. Lo scopo ambizioso non è privo di costi e di

potenziali ricadute negative sul sistema di esecuzione penale esterna, che deve poter continuare a garantire una seria esecuzione dei programmi di trattamento delle misure e sanzioni di comunità. Analogamente, alcuni criteri di delega hanno dettato al legislatore delegato soluzioni nuove (in primis l'udienza ex art. 545 – bis c.p.p.) che possono comportare un ulteriore rallentamento del processo di cognizione.

Il D. Lgs. 150/2022 interviene inoltre, sull'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, ora accessibile anche con riferimento ad ulteriori specifici reati, diversi da quelli già previsti all'art. 550 co. 2 c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni. La sospensione del procedimento penale con messa alla prova può ora essere proposta anche dal pubblico ministero in sede di udienza – art. 464 -bis c.p.p. – o nel corso delle indagini preliminari – art. 464 -ter c.p.p.

Più recentemente, la legge 24 novembre 2023, n. 168 “*disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza di genere*” invita gli attori istituzionali coinvolti ad istituire prassi operative che si pongano l'obiettivo di arginare il fenomeno della violenza di genere, di particolare allarme sociale.

Tali innovazioni normative intendono apprestare una risposta sanzionatoria più individualizzata, più corrispondente alla funzione rieducativa della pena e nello stesso tempo più efficace ed immediatamente esecutiva. L'obiettivo è quello di incidere in termini di deflazione dell'appello e della sorveglianza, attenuando il sempre presente rischio del sovraffollamento carcerario al fine di realizzare un sistema di esecuzione penale che concretizzi, in misura sempre maggiore, una declinazione al plurale del termine “*pene*” di cui all'art. 27 co. 3 della Costituzione.

Si rende pertanto necessario instaurare delle buone prassi condivise tra tutti i soggetti direttamente interessati, che possano agevolare innanzitutto l'utilizzo razionale delle risorse ed ottimizzare le energie personali ed il tempo di tutti gli operatori istituzionali e professionali, secondo la corretta e corresponsabile interpretazione e applicazione della legge.

In questa direzione, la natura “concordata” della pena sostitutiva, che nasce già sulla base di un interesse della parte, suggerisce al difensore di rendersi parte diligente attraverso produzioni documentali complete, che rendano agevole l'istruttoria preliminare.

Con il contributo concorde del Tribunale Ordinario, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, dell'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna dell'Emilia – Romagna e Marche, dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara e della Camera penale di Ferrara è stato redatto ed approvato il presente schema operativo per agevolare l'interpretazione e la ragionevole applicazione della legge, nella direzione sopra delineata.

PARTE PRIMA

ATTIVAZIONE DEL PRESIDIO DI PROSSIMITA' DELL'UIEPE

Articolo 1

Attivazione del Presidio di prossimità dell'U.I.E.P.E. presso il Tribunale di Ferrara

1. Il presente protocollo istituisce l'attivazione di un Presidio dell'Ufficio Interdistrettuale dell'Esecuzione Penale Esterna (UIEPE) di Bologna presso il Tribunale di Ferrara.

- Per “presidio” deve intendersi uno spazio nel quale gli operatori dell’UIEPE possano espletare le necessarie funzioni informative e operative per l’utenza, nonché le funzioni di raccordo con l’Autorità Giudiziaria e con l’Avvocatura in relazione ai provvedimenti di competenza della magistratura di cognizione.
2. La presenza di un presidio di prossimità dell’UIEPE di Bologna presso il Tribunale di Ferrara mira al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) assicurare un efficace coordinamento e raccordo con l’Autorità Giudiziaria, le cancellerie e l’Avvocatura;
 - b) garantire il ricevimento dell’utenza in modo da predisporre i programmi di trattamento; fornire informazioni e consulenza sulle misure penali di comunità e/o percorsi di giustizia riparativa; nonché consentire l’avvio e la gestione di tali misure;
 - c) promuovere, ed incrementare, le convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra enti o associazioni con adeguati standard organizzativi e in grado di assicurare l’attuazione di percorsi dal significativo contenuto trattamentale;
 - d) favorire la collaborazione per il ricorso al Portale dei Lavori di Pubblica utilità implementato dal Ministero della Giustizia;
 - e) ottimizzare i processi ed i tempi di lavoro dei servizi della Giustizia, rendendone più agevole il funzionamento e migliorandone l’efficienza organizzativa, anche alla luce delle disposizioni introdotte con il D.lgs. n. 150/2022 e con la L. 168/2023.
 3. Il presidio di prossimità presso il Tribunale vede il prioritario coinvolgimento dei funzionari dell’UIEPE specializzati nella cd. *probation* giudiziaria.
È compito dello stesso UIEPE di Bologna individuare gli operatori deputati allo svolgimento delle predette attività, possibilmente secondo il criterio della multiprofessionalità, garantendo un coinvolgimento sia dei funzionari della professionalità di servizio sociale, sia degli esperti ex art. 80 o.p.
 4. Per la realizzazione degli obiettivi che il Presidio di prossimità si pone, il Tribunale di Ferrara si impegna a fornire la disponibilità di uno spazio adeguato al ricevimento dell’utenza, con possibilità di collegamento alla Rete Unica Giustizia e di accesso agli applicativi di gestione dati. Presso tale postazione, qualora disponibile, gli operatori dell’UIEPE potranno utilizzare un computer in dotazione al Tribunale di Ferrara. Ove non vi siano computer fissi disponibili gli operatori dell’UIEPE avranno la possibilità di portare e utilizzare un computer portatile fornito dall’UIEPE.
 5. Il Presidio è collocato presso la sede del Tribunale di Ferrara – piano terra / stanza n.94. Svolge la propria attività, almeno per un giorno alla settimana, in giornate ed orari da concordare con il Tribunale e salvo opportunità di ulteriore attivazione.

PARTE SECONDA

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE CON MESSA ALLA PROVA

Art. 2

Sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero

1. Quando, ai sensi dell'art.464-ter.1 c.p.p., il pubblico ministero valuti di proporre alla persona sottoposta alle indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova, provvede ad indicare nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari la durata e i contenuti essenziali del programma trattamentale, per la formulazione del quale può avvalersi dell'UEPE. Le Parti convengono che il coinvolgimento dell'UEPE venga limitato ai casi di particolare complessità, come meglio specificato nell'art. 6, comma 3, lett. c del presente protocollo e comunque per programmi di durata superiore a dodici mesi.
2. Nell'ipotesi in cui il pubblico ministero ritenga necessario richiedere i contenuti essenziali del programma trattamentale all'UEPE, quest'ultimo fornisce anzitutto informazioni circa la tipologia e le modalità di svolgimento della prestazione del lavoro di pubblica utilità ritenute più idonee al caso di specie e tali da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'indagato.
3. Qualora l'indagato aderisca alla proposta, formulata l'imputazione da parte del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari provvede a richiedere all'UEPE il programma di trattamento redatto d'intesa con l'imputato. L'UEPE vi provvede entro 90 giorni. Il difensore è parte diligente nell'individuazione dell'ente presso il quale potrà essere svolto il LPU, in linea con la tipologia precedentemente individuata dall'UEPE.

Art. 3

Istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e di elaborazione del programma di trattamento da parte dell'indagato/imputato

1. In caso di istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova da parte dell'imputato ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., ovvero nel corso delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 464-ter c.p.p., l'indagato o l'imputato presentano in udienza la ricevuta di avvenuta consegna della presentazione dell'istanza di elaborazione del programma di trattamento inviata all'UEPE. La ricevuta di avvenuta consegna dell'invio dell'istanza a mezzo PEC sostituisce il rilascio dell'*"attestato richiesta programma di trattamento"*.
2. L'istanza di elaborazione del programma di trattamento (Allegato 1 - Modello di istanza), corredata di procura speciale ove presentata dal difensore, contiene:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita dell'interessato;
 - indirizzo di residenza e di domicilio effettivo;
 - recapiti dell'interessato (telefono, mail, PEC);
 - indicazione sintetica della situazione personale e familiare;
 - indicazioni relative allo stato di occupazione e relativa documentazione;
 - documentazione attestante eventuale inabilità al lavoro e/o accertamenti inerenti alla residua capacità lavorativa ai sensi della L. 68/1999;
 - documentazione dei servizi sociali e sanitari rilevanti per l'elaborazione del programma;

- dichiarazione di disponibilità di ente per LPU;
- titolo di soggiorno (solo per i cittadini stranieri);
- indicazioni relative all'eventuale risarcimento eseguito, offerto o proposto in favore della parte offesa;
- eventuale disponibilità ad aderire a un programma di giustizia riparativa;
- autorità giudiziaria procedente, RGNR del procedimento, titolo di iscrizione o capo di imputazione, eventuale udienza già fissata;
- indicazione del difensore e dei suoi recapiti (telefono, mail ordinaria, PEC).

Art. 4

Provvedimento sulla ammissibilità della richiesta di messa alla prova

1. Il giudice procedente, sentiti il pubblico ministero e l'eventuale persona offesa, nel caso non rinvenga profili di inammissibilità, fissa l'udienza a distanza di 6 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento.
2. Il provvedimento con l'esito della deliberazione sull'ammissibilità, che indica tra l'altro i contenuti del programma di trattamento ritenuti essenziali, è tempestivamente trasmesso all'UEPE, all'indirizzo prot.uepe.bologna@giustiziacert.it, dalla competente cancelleria.
3. Nei casi di procedimento per decreto penale per reati senza persona offesa, qualora l'imputato presenti atto di opposizione (art. 557 c.p.p.), la valutazione di ammissibilità della richiesta di messa alla prova è inserita de plano nel decreto di fissazione dell'udienza camerale. Tale udienza viene comunque fissata a distanza di 6 mesi, per consentire l'elaborazione del programma di trattamento.
4. Il decreto di fissazione dell'udienza camerale, contenente l'esito della deliberazione sull'ammissibilità, è tempestivamente trasmesso all'UEPE, all'indirizzo prot.uepe.bologna@giustiziacert.it, dalla competente cancelleria.
5. L'UEPE trasmette al giudice competente il programma di trattamento entro 5 giorni dall'udienza camerale.

Art. 5

Lavoro di pubblica utilità e dichiarazione di disponibilità dell'ente convenzionato

1. L'imputato e il difensore, in seguito alla deliberazione sull'ammissibilità dell'istanza a cura dell'Autorità Giudiziaria, sono parte diligente nell'individuazione dell'ente convenzionato ove il LPU potrà essere svolto. Essi trasmettono all'UEPE, a mezzo PEC, all'indirizzo prot.uepe.bologna@giustiziacert.it, la relativa dichiarazione di disponibilità dell'ente, ove possibile già con l'istanza di programma di trattamento di cui all' art. 3. In ogni caso, la dichiarazione di disponibilità dell'ente dovrà pervenire all'UEPE non oltre il termine di 20 giorni dall'udienza finalizzata a valutare l'idoneità del programma di trattamento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6

Elaborazione e proposta del programma di trattamento per messa alla prova

1. L'UEPE, esaminata la domanda e la documentazione, ove previsto a seguito dell'esperimento dell'indagine socio-familiare, predispone, d'intesa con il richiedente, il programma di trattamento (Allegato 2). Il programma è consegnato all'interessato e trasmesso all'autorità giudiziaria entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.
2. Con riferimento all'elaborazione del programma di trattamento:
 - l'indagato/imputato (e/o il suo difensore), qualora la vittima del reato sia identificabile, prospetta all'UEPE contenuti e modalità per il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni;
 - l'UEPE promuove lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa e provvede, laddove vi siano le condizioni, a inviare la persona ai costituendi Centri di giustizia riparativa, che ne valutano la fattibilità;
 - sono articolate le diverse tipologie di impegno e, relativamente al LPU, le modalità e i tempi di svolgimento compatibili con la disponibilità dell'ente accogliente e con le esigenze dell'indagato/imputato.
3. In relazione all'indagine socio-familiare, fatte salve diverse richieste dell'autorità giudiziaria, le Parti concordano - al fine di garantire l'individualizzazione dei programmi salvaguardando, al contempo, le esigenze di semplificazione e celerità - le seguenti procedure:
 - a. **semplificata**, che prevede la trasmissione all'autorità giudiziaria del solo programma di trattamento predisposto d'intesa con l'indagato/imputato. Afferiscono alla procedura semplificata i procedimenti inerenti a contravvenzioni, a reati di lieve entità, e, comunque, a reati ascritti ad indagati/imputati incensurati;
 - b. **ordinaria**, che prevede lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte dell'operatore incaricato, trasmessa all'autorità giudiziaria insieme al programma di trattamento. Afferiscono alla procedura ordinaria i procedimenti a carico di indagati/imputati che hanno già commesso reati e/o sono conosciuti ai servizi territoriali;
 - c. **complessa**, che prevede lo svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di una équipe multidisciplinare, trasmessa all'autorità giudiziaria insieme al programma di trattamento. Afferiscono alla procedura complessa i procedimenti a carico di indagati/imputati con problematiche complesse di abuso di sostanze, di dipendenze comportamentali o comunque di tipo psicologico, psichiatrico o intrafamiliare, nonché a carico di indagati/imputati attualmente presi in carico da parte dei servizi territoriali.

Art. 7

Udienza di sospensione del procedimento e messa alla prova

1. L'autorità giudiziaria, se ritiene idoneo il programma o dopo aver disposto eventuali integrazioni, emette ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, stabilendo la durata della stessa e dello svolgimento dei LPU.
2. L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con allegato il programma di trattamento è tempestivamente trasmessa all'UEPE, a cura della cancelleria, all'indirizzo prot.uepe.bologna@giustiziacert.it.

Art. 8

Avvio della messa alla prova

1. L'ordinanza di ammissione alla messa alla prova contiene, fra le altre, la prescrizione all'imputato di prendere contatti con l'UEPE, preferibilmente tramite mail o per telefono, entro 10 giorni dall'udienza, per la tempestiva presa in carico; qualora il termine decorra inutilmente, l'UEPE ne informa l'autorità giudiziaria e il difensore.
2. La messa alla prova decorre dalla sottoscrizione dell'ordinanza di ammissione per presa visione e accettazione delle prescrizioni in essa contenute. La sottoscrizione avverrà innanzi al personale dell'UEPE presso la sede del Presidio o dell'Ufficio.
3. L'UEPE provvede a dare comunicazione dell'avvio della misura all'ente presso cui l'imputato svolge il LPU.

Art. 9

Esecuzione della messa alla prova

1. Nel corso della misura, l'UEPE verifica il rispetto degli impegni previsti dal programma di trattamento.
2. Le modalità di svolgimento del LPU possono essere adeguate in considerazione delle esigenze dell'ente e dell'interessato, fermo restando l'obbligo di svolgere il numero complessivo di ore di LPU stabilite in ordinanza e di dare comunicazione delle modifiche all'autorità giudiziaria.
3. Qualora l'UEPE rilevi elementi di particolare pregnanza tali da incidere sull'andamento del programma, relaziona all'autorità giudiziaria avanzando possibili proposte di modifica e, comunque, comunicando eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la revoca della misura.

Art. 10

Udienza di valutazione dell'esito della messa alla prova

1. L'UEPE trasmette al tribunale una relazione sul decorso e sull'esito del programma di messa alla prova, per la valutazione della prova stessa.
2. Il giudice, acquisite le informazioni dall'UEPE, valuta, se del caso in udienza con la partecipazione delle parti, l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato. Se la prova ha avuto esito negativo, dispone che il procedimento penale riprenda il suo corso. Il provvedimento adottato ad esito dell'udienza, in ogni caso, è trasmesso all'UEPE per l'inserimento nella banca dati interforze SDI, nonché per la corretta archiviazione del fascicolo.

PARTE TERZA

PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Art. 11

Adempimenti e funzioni del difensore

1. Il difensore, di fiducia o di ufficio, munito tempestivamente di procura speciale per

la richiesta/consenso alle pene sostitutive, può:

- domandare l'applicazione di una o più pene sostitutive già in sede di conclusioni, anche subordinate, indicando quella/e prescelta/e dalla parte;
 - acconsentire alla sostituzione, con possibilità di specificare la pena sostitutiva, quando il giudice ex art. 545 bis co.1 c.p.p. decida, sussistendone le condizioni, di procedere in tal senso;
 - in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti, depositare la documentazione necessaria e concordare con il pubblico ministero anche la pena sostitutiva e le condizioni della stessa. Si applica l'art. 448 comma 1 bis c.p.p. solo nei casi strettamente necessari.
2. In tutti i casi, il difensore deposita tempestivamente la documentazione necessaria a sostegno dell'istanza, in modo da fornire gli elementi per la definizione della pena sostitutiva (a titolo esemplificativo: documentazione attestante legittima disponibilità dell'abitazione e consenso dei conviventi, contratto di lavoro e buste paga recenti, iscrizione a corsi di studio/formazione, certificazioni attinenti a disturbi e/o percorsi di cura, documentazione relativa alle condizioni di reddito o relativa all'ente dove svolgere il lavoro di pubblica utilità; documenti e certificati attestanti le condizioni soggettive di cui all'art. 58, comma 4, l. n. 689/1981 - malattie, fragilità, dipendenze e relativi programmi terapeutici in corso, gravidanza, maternità/paternità, etc.);
3. Con riferimento a ciascuna tipologia di pena sostitutiva:
- in caso di **pena pecuniaria sostitutiva**, il difensore potrà produrre documentazione inerente al reddito ed al patrimonio e ogni altro documento che consenta al giudice di commisurare il valore giornaliero della pena pecuniaria sostitutiva e disporre l'eventuale rateizzazione;
 - in caso di **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, il difensore dovrà indicare l'ente tra quelli indicati all'art. 56-bis, comma 1, l. n. 689/1981 e allegare la dichiarazione di disponibilità e il programma di lavoro con mansioni e orari;
 - in caso di **detenzione domiciliare sostitutiva**, il difensore dovrà indicare le esigenze di uscita dal domicilio per ragioni di lavoro, di studio ed esigenze personali o altre previste dalla legge; indicare altresì gli orari di uscita/rientro ritenuti necessari a tali scopi; produrre la documentazione relativa al domicilio, come sopra esemplificato e comunque ogni altra informazione documentata che possa consentire al giudice di decidere immediatamente;
 - in caso di **semilibertà sostitutiva**, il difensore dovrà indicare le attività che potrebbe svolgere durante il giorno e ogni altra informazione utile, tenendo presente che la semilibertà sostitutiva presuppone indefettibilmente il programma di trattamento redatto dall'UEPE, che provvederà anche all'assistenza del condannato in libertà.
4. Ove occorra, il difensore può depositare memoria integrativa al Giudice 5 giorni prima dell'udienza ex art. 545 bis comma 2 c.p.p.

5. Nel caso in cui l'UEPE venga interpellato dal giudice, il difensore deve trasmettere all'Ufficio la documentazione già prodotta al giudice e la documentazione ulteriore richiesta dall'UEPE ai sensi del 545 bis, co. 3, c.p.p.

È obbligatorio specificare sempre nell'oggetto della pec inviata all'UEPE:

- Nome, cognome, data e luogo di nascita dell'imputato;
- Tipologia di pena sostitutiva richiesta/consentita.

È consigliabile indicare nella mail i riferimenti telefonici dell'avvocato e della parte per facilitare i contatti; la pec di riferimento è: prot.uepe.bologna@giustiziacert.it

Art. 12

Adempimenti e funzioni del giudice (GIP / GUP – Tribunale Monocratico o collegiale)

1. L'art. 545-bis c.p.p., come mod. dal D.L. n. 31/24, prescrive che il Giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisca la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato anche a mezzo di procuratore speciale e sentito il pubblico ministero, integra il dispositivo, prevedendo la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti ai sensi del comma 3, ultimo periodo.

Alla lettura del dispositivo, l'assenza fisica dell'imputato ovvero l'indisponibilità della procura speciale da parte del difensore, non sono motivo di necessario differimento dell'udienza, che tuttavia il giudice può concedere discrezionalmente, su istanza del difensore, secondo la concreta prevedibilità dell'applicazione di una pena sostitutiva.

2. In caso di consenso dell'imputato e di formato convincimento della sussistenza delle condizioni di merito per sostituire la pena, sempre alla luce della documentazione prodotta dalla difesa e/o acquisita durante il processo o all'esito della lettura del dispositivo, il giudice:
 - in caso di **pena pecuniaria sostitutiva**, valuta se può determinare immediatamente il valore giornaliero ed in caso affermativo può operare la sostituzione e pronunciare immediatamente il dispositivo di condanna a pena sostitutiva con l'eventuale rateizzazione; il valore giornaliero e le ragioni della sua commisurazione dovranno essere in ogni caso indicati nella motivazione della sentenza;
 - in caso di **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, se la difesa ha prodotto la disponibilità dell'ente e un programma orario approvabile, può pronunciare immediatamente il dispositivo integrato. In assenza della disponibilità dell'ente ovvero qualora ritenuto opportuno in relazione alla natura della fattispecie di reato, purché la pena detentiva sostituita sia superiore ad anni 1, il giudice può incaricare l'UEPE di elaborare il programma di trattamento;
 - in caso di **detenzione domiciliare sostitutiva**, se la documentazione prodotta è ritenuta dal giudice sufficiente a determinare i contenuti e le condizioni della detenzione, può pronunciare immediatamente il dispositivo **i n t e g r a t o** con le relative prescrizioni generali, gli orari nei limiti previsti dalla

legge e le condizioni di fatto specifiche; la pena sostitutiva dovrà essere comunque dichiarata efficace ed eseguita dal magistrato di sorveglianza. Se il giudice, in relazione alla natura della fattispecie di reato, ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni, incarica l'UEPE di elaborare il programma di trattamento, purché la pena detentiva sostituita sia superiore ad anni 1;

- in caso di **semilibertà sostitutiva**, acquisisce la documentazione e le informazioni indispensabili, e rinvia l'udienza, in attesa del necessario programma dell'UEPE, che provvederà anche ad individuare l'istituto di pena o l'apposita sezione autonoma più prossima al condannato, ai sensi dell'art. 55, comma 2, l. n. 698/1981.

3. In caso di richiesta di pena sostitutiva già formulata in sede di conclusioni e in presenza di tutta la documentazione necessaria sopra indicata, il giudice può pronunciare un solo dispositivo.

In tutti gli altri casi in cui non è nelle condizioni di decidere immediatamente ai fini della scelta e della definizione della pena sostitutiva, il giudice sospende il processo e fissa nuova udienza ex art. 545 bis c.p.p. per acquisire tutte le informazioni strettamente necessarie dalle FF.OO. o dalla GDF, la documentazione indicata nell'art. 545 bis comma 2 ed il programma di trattamento dell'UEPE. Inoltre, il giudice acquisisce le certificazioni di disturbo da uso di sostanze o di alcool o gioco d'azzardo e il programma in corso o al quale il condannato intenda sottoporsi ovvero gli altri certificati di malattia, invalidità, infermità psichica, altre fragilità o condizioni soggettive. Qualora il giudice provveda a richiedere alle FF.OO. e ai soggetti di cui all'art. 94 DPR 309/90 le informazioni ed i documenti indicati dall'art. 545 bis c.p.p., tale richiesta conterrà l'indicazione di trasmettere tale documentazione anche all'UEPE.

4. Qualora l'imputato od un coimputato sia sottoposto a misura cautelare, l'ordinanza, con cui il giudice chiede all'UEPE informazioni o l'elaborazione di un programma di trattamento, dovrà prevedere l'autorizzazione del soggetto a recarsi, previa convocazione, presso l'UEPE, ovvero l'autorizzazione dell'operatore UEPE a recarsi presso l'istituto ove l'imputato è ristretto.

Art. 13

Adempimenti della cancelleria

1. Qualora il giudice ritenga di acquisire il programma di trattamento da parte dell'UEPE, la cancelleria del giudice invia la richiesta all'Ufficio territorialmente competente, in relazione al domicilio del condannato, specificando:
 - a) Generalità complete del condannato e domicilio effettivo dello stesso noto agli atti;
 - b) Difensore nominato e relativi recapiti;
 - c) Capo di imputazione per il titolo di reato ed il primo dispositivo pronunciato dal giudice;
 - d) Eventuale esistenza di una misura cautelare in atto a carico del condannato ovvero di altri imputati nello stesso processo;
 - e) La data di rinvio dell'udienza per la decisione ex art. 545 bis, co. 2, c.p.p.

2. Quando il giudice procede a sostituire la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la sentenza penale irrevocabile ovvero il decreto penale esecutivo è trasmesso all'Ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dell'Arma dei Carabinieri competenti in relazione al comune in cui il condannato risiede per gli adempimenti di cui all'art. 63 L. 689/1981. La sentenza penale irrevocabile ovvero il decreto penale esecutivo è altresì trasmesso all'UEPE, che provvederà agli adempimenti di propria competenza in seguito all'avvenuta consegna della sentenza al condannato da parte delle FF.OO. territorialmente competenti.
3. All'esito dell'irrevocabilità della sentenza che ha disposto la detenzione domiciliare sostitutiva o la semilibertà sostitutiva, la cancelleria avrà cura di inviarne copia alla Procura della Repubblica per il successivo inoltro, a fini esecutivi, al Tribunale di sorveglianza, nonché all'UEPE competente per territorio.

Art. 14

Adempimenti dell'UEPE

1. L'UEPE formulerà il programma di trattamento in modo tale da assicurare la necessaria flessibilità e limitare il più possibile, nella fase esecutiva, richieste di modifica al giudice competente. In ogni caso, anche quando il programma non fosse stato richiesto nella fase antecedente alla sostituzione della pena, l'A.G. potrà richiederlo o l'UEPE potrà proporlo anche successivamente, qualora ciò si renda necessario per garantire la finalità rieducativa e la prevenzione del pericolo di recidiva.
Qualora non sia stato possibile elaborare il programma di trattamento entro il termine indicato dall'A.G., l'UEPE ne informa il giudice e il difensore, richiedendo l'assegnazione di un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.
L'UEPE assicurerà assoluta priorità e massima celerità possibile qualora l'imputato od un coimputato sia sottoposto a misura cautelare.
2. I programmi di trattamento relativi a fattispecie di reato inerenti a violenza di genere e maltrattamenti in famiglia potranno prevedere la partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni dedicate al contrasto del fenomeno.
3. L'UEPE verifica l'andamento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e riferisce al giudice circa l'andamento del percorso di reinserimento sociale. L'Ufficio trasmette la relazione conclusiva entro il termine di un mese dalla conclusione dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
4. L'UEPE riceve, a cura dell'Autorità Giudicante, le sentenze irrevocabili della detenzione domiciliare sostitutiva e della semilibertà sostitutiva in attesa delle comunicazioni da parte della Magistratura di Sorveglianza.
- 5.

PARTE QUARTA

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA EX ART. 165, co. 5, c.p.

Art. 15
Disciplina processuale

1. La richiesta di accedere al beneficio di cui all'art. 165, comma 5 c.p. è subordinata alla partecipazione ed al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni accreditati che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati e valutati dal giudice; la partecipazione ai suddetti percorsi costituisce onere dell'imputato;
2. L'istanza di ammissione al beneficio di cui all'art. 165 c.p. proveniente dall'imputato o dall'indagato (in caso di richiesta nel corso delle indagini preliminari) deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'avvenuto deposito o la trasmissione ad uno dei centri aventi competenza in materia della richiesta di partecipazione al percorso di uscita dalla violenza, con relativa accettazione; sarà allegata la documentazione del centro prescelto.
3. Nel caso in cui sia proposta l'applicazione della pena su richiesta delle parti, la documentazione di cui al punto 3 dovrà corredare la richiesta inoltrata al Pubblico Ministero per l'eventuale consenso.
4. Laddove il giudice ravvisi gli elementi costitutivi del reato contestato e ritenga sussistenti i requisiti per la concessione del beneficio, pronuncerà sentenza di condanna a pena sospesa, subordinando la definitività della statuizione alla condizione dell'espletamento del percorso di recupero.
5. Con la sentenza di condanna o con la sentenza ex art. 444 c.p.p. a pena sospesa, il giudice indicherà il termine entro il quale l'obbligo imposto deve essere adempiuto.

Art 16
Adempimenti dell'UEPE

1. A norma di quanto disposto dall'art. 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, il Tribunale, al passaggio in giudicato, trasmette all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente in base all'effettivo domicilio del condannato, all'indirizzo PEC [codicerosso.uepe.\[nome della città\]@giustiziacert.it](mailto:codicerosso.uepe.[nome della città]@giustiziacert.it) [es. codicerosso.uepe.bologna@giustiziacert.it].
2. Per i soggetti domiciliati nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, l'Ufficio competente è l'UIEPE di Bologna, cui verranno trasmesse le sentenze al seguente indirizzo PEC: codicerosso.uepe.bologna@giustiziacert.it
3. Ai fini dell'effettiva presa in carico da parte dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, la sentenza di condanna, passata in giudicato, completa dei dati anagrafici del condannato, sarà corredata della documentazione comprovante l'avvenuto deposito di richiesta di esecuzione del percorso presso un ente o associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero, di natura pubblica o privata - purché accreditato con la Regione Emilia Romagna, in conformità alla normativa vigente.
4. L'UEPE manterrà contatti periodici con l'ente o associazione ove il condannato svolge il percorso di recupero, al fine di monitorare l'andamento del percorso.

Art. 17

Fase conclusiva

1. L'UEPE accerta l'effettiva partecipazione del condannato ai percorsi di recupero e comunica l'esito del percorso al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza, valendosi dell'indirizzo codicerosso.uepe.bologna@giustiziacert.it.
2. In conformità all'art. 18 bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, l'UEPE comunica tempestivamente la violazione ingiustificata degli obblighi al pubblico ministero, che, nell'ipotesi di interruzione del percorso ovvero di esito negativo dello stesso, promuove l'incidente di esecuzione ai fini della revoca della sospensione condizionale precedentemente disposta.
3. Qualora l'imputato abbia partecipato a tali percorsi in epoca antecedente alla presentazione dell'istanza all'autorità giudicante, il difensore provvede a depositare la documentazione attestante l'esito per le valutazioni della competente A.G.
4. Autorità giudiziaria giudicante e requirente si riservano ogni valutazione in ordine al caso in cui l'imputato abbia partecipato a tali percorsi in epoca antecedente alla presentazione dell'istanza all'autorità giudicante; l'imputato provvederà a depositare la pertinente documentazione per le valutazioni della competente A.G.
5. L'autorità giudiziaria giudicante e l'autorità giudiziaria requirente si riservano ogni valutazione in ordine alla serietà ed alla consistenza del programma di trattamento e all'affidabilità dell'ente responsabile, alla luce delle linee-guida formulate in ambito europeo o comunque provenienti dalle scienze di settore; in nessun caso essa darà indicazioni per l'indicazione di tali strutture ad opera dell'imputato.

PARTE QUINTA

ALTRI IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 18

Osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del protocollo

1. In considerazione delle innovazioni introdotte è istituito un osservatorio che effettuerà incontri a cadenza annuale dalla data di sottoscrizione del presente documento per verificare l'andamento delle prassi concordate e, eventualmente, apportare i necessari aggiornamenti al presente accordo.
2. L'osservatorio sarà costituito da un rappresentante di ciascuna delle parti firmatarie.


Art. 19

Formazione comune


1. Nell'ottica di favorire un approccio comune e un dialogo costruttivo tra le parti firmatarie sulle modalità applicative di misure e sanzioni di comunità, esse realizzeranno uno o più incontri di formazione comune.

Ferrara li 10/10/2024

Il Presidente del Tribunale di Ferrara, dott. Stefano Scati




Il Procuratore della Repubblica di Ferrara, dott. Andrea Garau




Il Direttore U.I.E.P.E per l'Emilia-Romagna e le Marche – Bologna, dirigente penitenziario dott. Aldo Scolozzi



Il Direttore aggiunto U.I.E.P.E. per l'Emilia-Romagna e le Marche – Bologna, dirigente penitenziario dott.ssa Valentina D'Accardo



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, Avv. Eugenio Gallerani



Il Presidente della Camera Penale, Avv. Cecilia Bandiera

